

Regolamento per l'attività di Videosorveglianza e Videoregistrazione all'interno ed esterno delle strutture di Edisu Piemonte

(approvato con deliberazione n. 13/11 del 10/03/2011)

Premesse

L'Edisu Piemonte, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, attento e sensibile alla tutela della sicurezza degli studenti all'interno delle proprie strutture - residenze universitarie/sale studio - intende effettuare opere di rafforzamento della sicurezza nelle aree e strutture di sua competenza.

L'obiettivo primario è la sicurezza delle persone, oltre alla sicurezza dei beni di proprietà dell'Edisu e degli studenti.

In alcune residenze e sale studio Edisu mette a disposizione un sistema di allarme e di videosorveglianza interno a supporto dell'attività di vigilanza, mentre dall'esterno può essere richiesto l'intervento delle forze dell'ordine preposte alla tutela della sicurezza pubblica.

Il rispetto della privacy degli studenti, dei fruitori del servizio e del personale è stato il principio fondamentale seguito nella redazione del presente regolamento.

ART. 1

Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati all'interno ed all'esterno degli immobili di Edisu Piemonte. La registrazione delle immagini avviene con videocamere ad immagine fissa.

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza negli immobili di Edisu Piemonte, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché nel rispetto delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. **"banca dati"**, il complesso di dati personali formatosi presso gli specifici e gli appositi locali della di ciascuna sede, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in riferimento ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;
- b. **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;

- c. **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificato o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d. **“misure minime”**, il complesso delle figure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello minimo di protezione previsto dalle norme;
- e. **“Titolare del Trattamento”**, è l’EDISU Piemonte, nella persona del Presidente. È il Titolare del Trattamento che individua, per mezzo del presente documento, le finalità e le modalità operative del trattamento dei dati, comprese le specifiche per ciascun impianto in funzione. Con atto formale è il Titolare del Trattamento dati che designa di volta in volta, e per ciascuna sede, almeno un Responsabile del Trattamento
- f. **“Responsabile del Trattamento”**, che sarà il preposto al trattamento dei dati. Tra i compiti principali del responsabile vi è l’estrazione dei dati e il trasferimento degli stessi alle forze dell’ordine competenti, nei casi in cui ciò sia indispensabile per gli scopi perseguiti. L’accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio dell’Ente. In nessun caso i dati trattati devono essere diffusi e comunicati a terzi, tranne che si tratti di casi di indagini di polizia giudiziaria. Il Responsabile del trattamento deve inoltre informare costantemente il Titolare del trattamento in merito a richieste di estrazione dati evase e/o segnalazioni di eventi anomali all’interno del sistema di videosorveglianza.
- g. **“Incaricato del trattamento”**, la persona fisica autorizzata dal responsabile a compiere operazioni di trattamento. Il personale incaricato del trattamento dei dati per la visualizzazione in tempo reale viene individuato e nominato dal Titolare;
- h. **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i. **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k. **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l. **“blocco”**, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- m. **“Codice”**, il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- n. **“Garante”**, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- o. **“Provvedimento Generale”**, il Provvedimento del Garante del 29/04/2004.

Art.3 Principi generali

1. Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza negli immobili di Edisu Piemonte è fondato su presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22). In particolare, possono essere attivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto siano strumentali allo svolgimento di funzioni istituzionali e il relativo trattamento dove avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

2. Principio di necessità

Nell'installazione di un sistema di videosorveglianza nei locali di Edisu Piemonte è escluso ogni uso superfluo e sono evitati eccessi e ridondanze.

3. Principio di proporzionalità

L'installazione di impianti di videosorveglianza nei locali di Edisu Piemonte è fondato su una ponderata valutazione circa l'insufficienza e l'inattuabilità di altre misure, nel rispetto del principio di proporzionalità sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

4. Principio di finalità

Gli scopi perseguiti con l'installazione di impianti di videosorveglianza sono determinati, espliciti e legittimi.

Art.4

Modalità di raccolta dei dati personali

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere ad immagine fissa dell'impianto di videosorveglianza installato nei locali di Edisu Piemonte e conforme alle misure minime ed alle norme previste dal Codice.

Ciascun sistema di videosorveglianza gestito in maniera automatica tramite server e con sistema protetto da login/password, presente nelle strutture Edisu è stato studiato e predisposto al fine di garantire un'adeguata copertura degli accessi.

La dislocazione delle telecamere risulta modificabile dal responsabile del trattamento dei dati che ne informa senza indugio il Titolare del trattamento.

I soggetti incaricati al trattamento, autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, sono designati tramite atto scritto dal Titolare del trattamento e sono tenuti a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

Il responsabile del trattamento informerà per iscritto le persone incaricate al trattamento sulle loro responsabilità relative al trattamento e alla conservazione dei dati, alla loro protezione da eventi dannosi e altri obblighi di legge. Tali istruzioni dovranno essere aggiornate in caso di modifiche tecniche e normative.

Art.5

Conservazione e cancellazione dei dati

Tutte le immagini vengono automaticamente registrate dal sistema di videosorveglianza e automaticamente cancellate dopo una permanenza di 72 ore. La scelta di tale durata deriva dalla necessità di coniugare il più basso numero di persone abilitate all'accesso dei dati storici (per il massimo rispetto della privacy), con l'importanza di non perdere dati a causa delle cancellazioni automatiche che non tengono conto di festività, agitazioni, eventi naturali etc.

In caso di cessazione del trattamento per qualsiasi causa, i dati personali sono comunque distrutti.

Art.6

Comunicazione dati

La comunicazione dei dati personali raccolti presso ciascuna sede videosorvegliata è consentita nei limiti di legge.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

Art.7

Ricerca ed estrazione dei dati

La ricerca ed estrazione dei dati storici all'interno del sistema di videosorveglianza viene fatto esclusivamente da personale in possesso dei privilegi necessari e solo dietro richiesta ufficiale delle Forze dell'Ordine, in modo che queste possano svolgere le dovute indagini. Il modulo predisposto da Edisu deve sempre essere a disposizione del personale di reception per raccogliere segnalazioni e/o richieste.

Art.8

Sicurezza dei dati

Tutti i sistemi di video sorveglianza installati operano in maniera totalmente disgiunta da qualsiasi altro sistema informatico presente nella sede. In particolare, la rete di connessione tra telecamere, client e server è totalmente autonoma e isolata dalle altre reti in modo da scongiurare sia il rischio di attacchi informatici atti a sabotare il corretto funzionamento, che i tentativi di intrusione agli archivi delle immagini.

I sistemi impiegati sono programmati in modo da operare, al momento prefissato, la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere i dati cancellati non più utilizzabili.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi all'interno dei dispositivi digitali presenti nelle varie sedi. Nei locali di controllo, in cui sono ubicati i server e i dispositivi fondamentali per il funzionamento del sistema, possono accedere solo le persone autorizzate.

Art.9

Informativa agli utenti

In ottemperanza all'art. 13 del Codice e successive modifiche ed integrazioni, in prossimità delle postazioni in cui sono state installate le telecamere è affissa un'adeguata segnaletica permanente contenente la comunicazione e l'avvertimento al pubblico delle finalità e delle modalità di ripresa in modo da renderle conoscibili a tutti.

Il criterio adottato nel posizionamento risponde al diritto di garantire la massima riservatezza degli occupanti all'interno delle loro aree personali. Inoltre, ogni videocamera è stata installata nel rispetto del divieto di controllo a distanza dei lavoratori.

Le immagini vengono visualizzate in tempo reale solo nella reception e, occasionalmente e solo ove presente, nella "sala di controllo" ai fini di diagnostica e manutenzione.

Le immagini sono visionate in tempo reale solo da personale qualificato provvisto di esplicito incarico nominale. La lista degli incaricati dev'essere aggiornata con provvedimenti interni.

Art.10

Accesso al sistema di video sorveglianza

L'accesso al sistema di video sorveglianza è volutamente limitato nel numero di PC impiegati, almeno uno nel locale reception e almeno uno nel locale che ospita i server. Sono stati impostati tre differenti tipi di accesso, che in ordine crescente prevedono:

- sola visualizzazione in tempo reale delle immagini sul monitor collocato in reception; tale accesso viene gestito con password unica per tutti gli operatori della singola struttura;
- visualizzazione in tempo reale, ricerca ed estrazione dei dati nell'archivio storico delle immagini memorizzate; tale tipo di accesso, considerata la tipologia di informazioni che vengono trattate, viene gestito con login e password individuali;
- visualizzazione in tempo reale e storico immagini, gestione delle password e delle autorizzazioni ai vari utilizzatori del sistema; questo tipo di accesso serve per la gestione tecnica e manutentiva del sistema, pertanto la password è individuale.

Il personale addetto, in possesso di una password per accedere al sistema secondo uno dei gradi individuati precedentemente, deve sempre fare un uso appropriato del sistema di video sorveglianza: in particolare non deve condividere con altri il proprio diritto di accesso e non deve permettere la visione delle immagini da parte di personale non addetto.

Art.11 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza potrà:

- a. ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. opporsi, motivatamente, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento in forma scritta.

Regolamento per l'attività di Videosorveglianza e Videoregistrazione all'interno ed esterno delle strutture di Edisu Piemonte

(approvato con deliberazione n. 13/11 del 10/03/2011)

Premesse

L'Edisu Piemonte, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, attento e sensibile alla tutela della sicurezza degli studenti all'interno delle proprie strutture - residenze universitarie/sale studio - intende effettuare opere di rafforzamento della sicurezza nelle aree e strutture di sua competenza.

L'obiettivo primario è la sicurezza delle persone, oltre alla sicurezza dei beni di proprietà dell'Edisu e degli studenti.

In alcune residenze e sale studio Edisu mette a disposizione un sistema di allarme e di videosorveglianza interno a supporto dell'attività di vigilanza, mentre dall'esterno può essere richiesto l'intervento delle forze dell'ordine preposte alla tutela della sicurezza pubblica.

Il rispetto della privacy degli studenti, dei fruitori del servizio e del personale è stato il principio fondamentale seguito nella redazione del presente regolamento.

ART. 1

Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati all'interno ed all'esterno degli immobili di Edisu Piemonte. La registrazione delle immagini avviene con videocamere ad immagine fissa.

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza negli immobili di Edisu Piemonte, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché nel rispetto delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. **"banca dati"**, il complesso di dati personali formatosi presso gli specifici e gli appositi locali della di ciascuna sede, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in riferimento ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;
- b. **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;

- c. **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificato o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d. **“misure minime”**, il complesso delle figure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello minimo di protezione previsto dalle norme;
- e. **“Titolare del Trattamento”**, è l’EDISU Piemonte, nella persona del Presidente. È il Titolare del Trattamento che individua, per mezzo del presente documento, le finalità e le modalità operative del trattamento dei dati, comprese le specifiche per ciascun impianto in funzione. Con atto formale è il Titolare del Trattamento dati che designa di volta in volta, e per ciascuna sede, almeno un Responsabile del Trattamento
- f. **“Responsabile del Trattamento”**, che sarà il preposto al trattamento dei dati. Tra i compiti principali del responsabile vi è l’estrazione dei dati e il trasferimento degli stessi alle forze dell’ordine competenti, nei casi in cui ciò sia indispensabile per gli scopi perseguiti. L’accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio dell’Ente. In nessun caso i dati trattati devono essere diffusi e comunicati a terzi, tranne che si tratti di casi di indagini di polizia giudiziaria. Il Responsabile del trattamento deve inoltre informare costantemente il Titolare del trattamento in merito a richieste di estrazione dati evase e/o segnalazioni di eventi anomali all’interno del sistema di videosorveglianza.
- g. **“Incaricato del trattamento”**, la persona fisica autorizzata dal responsabile a compiere operazioni di trattamento. Il personale incaricato del trattamento dei dati per la visualizzazione in tempo reale viene individuato e nominato dal Titolare;
- h. **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i. **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k. **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l. **“blocco”**, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- m. **“Codice”**, il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- n. **“Garante”**, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- o. **“Provvedimento Generale”**, il Provvedimento del Garante del 29/04/2004.

Art.3 Principi generali

1. Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza negli immobili di Edisu Piemonte è fondato su presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22). In particolare, possono essere attivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto siano strumentali allo svolgimento di funzioni istituzionali e il relativo trattamento dove avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

2. Principio di necessità

Nell'installazione di un sistema di videosorveglianza nei locali di Edisu Piemonte è escluso ogni uso superfluo e sono evitati eccessi e ridondanze.

3. Principio di proporzionalità

L'installazione di impianti di videosorveglianza nei locali di Edisu Piemonte è fondato su una ponderata valutazione circa l'insufficienza e l'inattuabilità di altre misure, nel rispetto del principio di proporzionalità sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

4. Principio di finalità

Gli scopi perseguiti con l'installazione di impianti di videosorveglianza sono determinati, espliciti e legittimi.

Art.4

Modalità di raccolta dei dati personali

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere ad immagine fissa dell'impianto di videosorveglianza installato nei locali di Edisu Piemonte e conforme alle misure minime ed alle norme previste dal Codice.

Ciascun sistema di videosorveglianza gestito in maniera automatica tramite server e con sistema protetto da login/password, presente nelle strutture Edisu è stato studiato e predisposto al fine di garantire un'adeguata copertura degli accessi.

La dislocazione delle telecamere risulta modificabile dal responsabile del trattamento dei dati che ne informa senza indugio il Titolare del trattamento.

I soggetti incaricati al trattamento, autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, sono designati tramite atto scritto dal Titolare del trattamento e sono tenuti a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

Il responsabile del trattamento informerà per iscritto le persone incaricate al trattamento sulle loro responsabilità relative al trattamento e alla conservazione dei dati, alla loro protezione da eventi dannosi e altri obblighi di legge. Tali istruzioni dovranno essere aggiornate in caso di modifiche tecniche e normative.

Art.5

Conservazione e cancellazione dei dati

Tutte le immagini vengono automaticamente registrate dal sistema di videosorveglianza e automaticamente cancellate dopo una permanenza di 72 ore. La scelta di tale durata deriva dalla necessità di coniugare il più basso numero di persone abilitate all'accesso dei dati storici (per il massimo rispetto della privacy), con l'importanza di non perdere dati a causa delle cancellazioni automatiche che non tengono conto di festività, agitazioni, eventi naturali etc.

In caso di cessazione del trattamento per qualsiasi causa, i dati personali sono comunque distrutti.

Art.6

Comunicazione dati

La comunicazione dei dati personali raccolti presso ciascuna sede videosorvegliata è consentita nei limiti di legge.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

Art.7

Ricerca ed estrazione dei dati

La ricerca ed estrazione dei dati storici all'interno del sistema di videosorveglianza viene fatto esclusivamente da personale in possesso dei privilegi necessari e solo dietro richiesta ufficiale delle Forze dell'Ordine, in modo che queste possano svolgere le dovute indagini. Il modulo predisposto da Edisu deve sempre essere a disposizione del personale di reception per raccogliere segnalazioni e/o richieste.

Art.8

Sicurezza dei dati

Tutti i sistemi di video sorveglianza installati operano in maniera totalmente disgiunta da qualsiasi altro sistema informatico presente nella sede. In particolare, la rete di connessione tra telecamere, client e server è totalmente autonoma e isolata dalle altre reti in modo da scongiurare sia il rischio di attacchi informatici atti a sabotare il corretto funzionamento, che i tentativi di intrusione agli archivi delle immagini.

I sistemi impiegati sono programmati in modo da operare, al momento prefissato, la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere i dati cancellati non più utilizzabili.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi all'interno dei dispositivi digitali presenti nelle varie sedi. Nei locali di controllo, in cui sono ubicati i server e i dispositivi fondamentali per il funzionamento del sistema, possono accedere solo le persone autorizzate.

Art.9

Informativa agli utenti

In ottemperanza all'art. 13 del Codice e successive modifiche ed integrazioni, in prossimità delle postazioni in cui sono state installate le telecamere è affissa un'adeguata segnaletica permanente contenente la comunicazione e l'avvertimento al pubblico delle finalità e delle modalità di ripresa in modo da renderle conoscibili a tutti.

Il criterio adottato nel posizionamento risponde al diritto di garantire la massima riservatezza degli occupanti all'interno delle loro aree personali. Inoltre, ogni videocamera è stata installata nel rispetto del divieto di controllo a distanza dei lavoratori.

Le immagini vengono visualizzate in tempo reale solo nella reception e, occasionalmente e solo ove presente, nella "sala di controllo" ai fini di diagnostica e manutenzione.

Le immagini sono visionate in tempo reale solo da personale qualificato provvisto di esplicito incarico nominale. La lista degli incaricati dev'essere aggiornata con provvedimenti interni.

Art.10

Accesso al sistema di video sorveglianza

L'accesso al sistema di video sorveglianza è volutamente limitato nel numero di PC impiegati, almeno uno nel locale reception e almeno uno nel locale che ospita i server. Sono stati impostati tre differenti tipi di accesso, che in ordine crescente prevedono:

- sola visualizzazione in tempo reale delle immagini sul monitor collocato in reception; tale accesso viene gestito con password unica per tutti gli operatori della singola struttura;
- visualizzazione in tempo reale, ricerca ed estrazione dei dati nell'archivio storico delle immagini memorizzate; tale tipo di accesso, considerata la tipologia di informazioni che vengono trattate, viene gestito con login e password individuali;
- visualizzazione in tempo reale e storico immagini, gestione delle password e delle autorizzazioni ai vari utilizzatori del sistema; questo tipo di accesso serve per la gestione tecnica e manutentiva del sistema, pertanto la password è individuale.

Il personale addetto, in possesso di una password per accedere al sistema secondo uno dei gradi individuati precedentemente, deve sempre fare un uso appropriato del sistema di video sorveglianza: in particolare non deve condividere con altri il proprio diritto di accesso e non deve permettere la visione delle immagini da parte di personale non addetto.

Art.11 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza potrà:

- a. ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. opporsi, motivatamente, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento in forma scritta.